29715 - 18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA

CO

composta dagli ill.mi signori magistrati — *OGGETTO:*

dott. Lorenzo	Orilia	- Presidente	*stillicidio*
dott. Antonio	Oricchio	- Consigliere	R.G.N.: 23061/2017
dott. Vincenzo	Correnti	- Consigliere	Cron.: 29715
dott. Elisa	Picaroni	- Consigliere	Ud.: 13/9/2018
dott. Luigi	Abete	- Consigliere rel.	C.C.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 23061 - 2017 R.G. proposto da:

P[redacted] E[redacted] - c.f. [redacted] - elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in Asti, alla via XX Settembre, n. 65, presso lo studio dell'avvocato Renzo Colombaro che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.

RICORRENTE

contro

V[redacted] C[redacted] - c.f. [redacted] - elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cicerone, n. 44, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Corbyons che congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato Giovanni Maria Ferreri lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della corte d'appello di Torino n. 350/2017,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete,

copia ad uso ufficio

7843/18

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato il 15.11.2010 E[redacted] P[redacted], proprietaria di un fabbricato in Canale, alla [redacted], citava a comparire dinanzi al tribunale di Alba C[redacted] Vi[redacted]

Esponeva che il convenuto, proprietario del fabbricato confinante, aveva dato corso ad opere edili in violazione delle disposizioni a tutela della limitrofa proprietà di ella attrice.

Chiedeva condannarsi il convenuto alla rimozione delle opere illegittime ed al ripristino dello *status quo ante*.

Si costituiva C[redacted] Vi[redacted].

Instava, tra l'altro, per il rigetto dell'avversa domanda.

Assunta la prova per testimoni, espletata la c.t.u., con sentenza in data 18.11.2014 il tribunale di Asti *(al quale il tribunale di Alba era stato medio tempore accorpato)* - tra l'altro - respingeva la domanda dell'attrice nella parte in cui era stato sollecitato il ripristino, nell'originaria pendenza e dimensione, della falda del tetto del fabbricato del convenuto e del preesistente sistema di smaltimento delle acque piovane.

Proponeva appello E[redacted] P[redacted].

Resisteva C[redacted] V[redacted].

Con sentenza n. 350/2017 la corte d'appello di Torino rigettava il gravame e condannava l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado nonché a corrispondergli la somma di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno *ex* art. 96 cod. proc. civ..

Esplicitava la corte che il tribunale, "pur dando atto, sulla scorta della c.t.u., del mutamento dell'orientamento dei pioventi a seguito dei lavori eseguiti dal

copia ad uso ufficio

V[redacted]" *(così sentenza d'appello, pag. 8)*, aveva posto in risalto che il consulente aveva ulteriormente evidenziato che "il canale di gronda attualmente esistente sia in grado di sopportare il flusso delle acque meteoriche convogliate dalla falda, dovendosi escludere che la nuova conformazione arrechi, allo stato, pregiudizio al fondo P[redacted]" *(così sentenza d'appello, pag. 8)*; che dunque, in considerazione della realizzazione di un idoneo canale di gronda, il primo giudice aveva correttamente escluso la violazione del disposto dell'art. 908 cod. civ..

Esplicitava inoltre che l'appellante aveva agito senza la normale prudenza, sicché sussistevano i presupposti per la sua condanna ai sensi dell'art. 96, 3° co., cod. proc. civ..

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso E[redacted] P[redacted]; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

C[redacted] V[redacted] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese e con condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ..

La ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria il controricorrente.

Con il **primo motivo** la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 908 cod. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che il canale di gronda non solo non è "idoneo a smaltire le acque piovane provenienti dal tetto del fabbricato V[redacted], ma [deve] altresì essere rimosso, perché posto a distanza inferiore a quella prevista dalla legge" *(così ricorso, pag. 14)*; che dunque "con l'eliminazione del canale di gronda (...)

copia ad uso ufficio

ordinata dal Giudice, (...) difettano (...) quegli accorgimenti tecnici che il convenuto doveva in ogni caso adottare (...) al fine di evitare lo scolo delle acque piovane dal tetto del proprio fabbricato sul fondo del vicino" *(così ricorso, pag. 14)*.

Deduce quindi che le acque piovane vengono dalla controparte convogliate direttamente contro il muro di proprietà di ella ricorrente con gravi rischi per la staticità del proprio immobile.

Con il **secondo motivo** la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 96, 3° co., cod. proc. civ..

Deduce che in dipendenza del buon fondamento della domanda da ella esperita la condanna *ex* art. 96, 3° co., cod. proc. civ. è illegittima.

Il primo motivo è destituito di fondamento.

Onde sgombrare subitaneamente il campo dal rilievo formulato dalla ricorrente in memoria – "il motivo di ricorso non è (era), né può (poteva) essere l'idoneità della grondaia a smaltire le acque piovane che dal tetto V affluiscono al muro P (...), posto che è (era) ben chiaro che la grondaia, per sentenza passata in giudicato, doveva essere rimossa in quanto illecitamente collocata a distanza infralegale" *(così memoria della ricorrente, pag. 2)* – e dall'assunto per cui "tale fatto (la condanna alla rimozione del canale di gronda) (...), è stato poi tralasciato, ignorato dalla Corte torinese (...)" *(così memoria della ricorrente, pag. 3)*, si rimarca che la corte di merito ha puntualmente sottolineato che "il fatto che la grondaia sia stata collocata a distanza inferiore a quella legale non vale a giustificare la domanda azionata dalla Panera (...) giacché la stessa pretenderebbe il mutamento dell'orientamento dei pioventi del tetto così come realizzato in assenza di violazione delle disposizioni dell'art. 908 cod. civ. e delle possibilità di pregiudizio" *(così sentenza d'appello, pag. 8)*.

copia ad uso ufficio

Più esattamente la corte distrettuale, pur dando atto della violazione della distanza legale *(al riguardo vedasi ricorso, pagg. 6 – 8, ove è testualmente riprodotto un ampio stralcio della sentenza di primo grado)*, ha affermato univocamente che la grondaia attualmente esistente è "in grado di sopportare il flusso delle acque meteoriche convogliate dalla falda" *(così sentenza d'appello, pag. 8)*.

Negli esposti termini si rappresenta quanto segue.

Per un verso, è da escludere recisamente il denunciato "omesso esame circa un fatto decisivo".

Per altro verso, è da ritenere che il primo mezzo di impugnazione si risolve *tout court* nella prospettazione di asserita inidoneità del canale di gronda a smaltire le acque piovane provenienti dal tetto del fabbricato di C V

Evidentemente, in tal guisa, il primo motivo di ricorso, siccome recante censura del giudizio "di fatto" cui la corte territoriale ha atteso, riveste valenza esclusivamente nel segno del novello n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ.. Del resto, è propriamente il motivo di ricorso *ex* art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia *(cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054)*.

Su tale scorta si rappresenta altresì quanto segue.

In primo luogo, che il giudizio di appello è stato iscritto a ruolo nel 2015, dunque ha avuto inizio in epoca successiva all'11.9.2012.

In secondo luogo, che la statuizione di seconde cure *in parte qua agitur* ha *in toto* confermato la statuizione di prime cure.

Segnatamente il rigetto del gravame si fonda sulle medesime ragioni alla cui stregua il primo giudice ha respinto, *in parte qua*, la domanda attorea *(cfr. sentenza d'appello, pag. 8, ove, tra l'altro, leggesi: "diversamente da quanto*

copia ad uso ufficio

sostenuto dall'appellante non ricorre alcuna contraddizione nell'argomentazione della sentenza". Cfr. comunque Cass. 22.12.2016, n. 26774, secondo cui, nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse).

In terzo luogo – conseguentemente - che si applica *ratione temporis* al caso di specie la previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 *ter*, 5° co., cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata *ex* art. 360, n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" *(cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860, secondo cui l'art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ. non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all'11.9.2012).*

In ogni caso si rappresenta quanto segue.

Ovviamente l'ipotetico vizio, gli ipotetici vizi motivazionali non potrebbero che rilevare nei limiti enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014.

E tuttavia in quest'ottica si evidenzia ulteriormente.

Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" – tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite testé menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte di Torino ha ancorato il suo *dictum*.

copia ad uso ufficio

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione "apparente" – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito *(cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672)* – la corte piemontese ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio *iter* argomentativo.

Dall'altro, che la corte piemontese ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante *in parte qua* la *res litigiosa* ovvero la sussistenza o meno del pericolo di esondazioni della grondaia e di infiltrazioni dei muri perimetrali della proprietà P[redacted].

L'*iter* motivazionale che sorregge il *dictum* della corte d'appello risulta perciò ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

Immeritevole di qualsivoglia seguito è pur il secondo motivo.

Il rigetto dell'appello esperito da E[redacted] P[redacted] ed il rigetto del primo motivo di ricorso appieno legittimano e giustificano la statuizione di condanna *ex* art. 96, 3° co., cod. proc. civ. assunta dalla corte di merito.

Ciò nonostante non sussistono, in questa sede, i presupposti perché si faccia luogo a pronunce di condanna *ex* art. 96 cod. proc. civ..

In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente, E[redacted] P[redacted], va condannata a rimborsare al controricorrente, C[redacted] V[redacted], le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è datato 14.9.2017. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto inoltre della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 *bis*, d.p.r. cit..

copia ad uso ufficio

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, E[redacted] P[redacted], a rimborsare al controricorrente, C[redacted] V[redacted], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; rigetta l'istanza *ex* art. 96 cod. proc. civ. del controricorrente; ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, E[redacted] P[redacted], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 *bis*, cit..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2018.

Il presidente
dott. Lorenzo Orilia

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 19 NOV. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Isabella Panacchia

copia ad uso ufficio